

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 settembre 2020, n. 94

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2020, n. 92, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020*";

**PRESO ATTO** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 nella tarda serata del 7 settembre 2020 con testo contenente modificazioni rispetto allo schema nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

**ASSUNTO** quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il positivo parere datato 8 settembre 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte in merito alla compatibilità epidemiologica con le indicazioni previste dal D.P.C.M. del 7 settembre 2020, con specifico riferimento agli allegati A e B;

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

**RITENUTO** di aggiornare in conseguenza le disposizioni regionali assunte con il citato D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

**ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. il punto 3) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 7 settembre 2020 è rettificato sostituendo il periodo “allegate sub 15 al D.P.C.M. del 7 settembre 2020” con il seguente: “allegate sub A e B al D.P.C.M. del 7 settembre 2020 in sostituzione, rispettivamente, degli allegati 15 e 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020”;
2. il punto 5) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 7 settembre 2020 è rettificato sostituendo la data del “30 settembre 2020” con la data del “7 ottobre 2020”;
3. il periodo contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 7 settembre 2020 che recita “Il presente decreto ha decorrenza dal 8 settembre 2020 sino al 30 settembre 2020” è sostituito con il seguente: “Il presente decreto ha decorrenza dal 8 settembre 2020 sino al 7 ottobre 2020”;
4. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha decorrenza dal 9 settembre 2020 sino al 7 ottobre 2020.

### **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio